



TRIBUNALE DI NAPOLI

QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

PROCEDIMENTO n. 605/2014 R.G.E.

SUB-PROCEDIMENTO DI RECLAMO EX ART. 591-ter c.p.c.

Il giudice dell'esecuzione, dott. Valerio Colandrea,
letti gli atti della procedura espropriativa sopra indicata;
letto il ricorso depositato da Anna in data 23/10/2019;
sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28/1/2020;

OSSERVA

§ 1. Il ricorso depositato da Anna in data 23/10/2019 censura la correttezza dell'attività posta in essere dal professionista delegato nell'ambito del procedimento di vendita con modalità telematica asincrona di cui all'avviso recante la data del 10/7/2019.

Per quanto in questa sede rileva ai fini della decisione sul ricorso la documentazione in atti evidenzia come le operazioni di vendita abbiano avuto luogo nei seguenti termini:

- in data 21/10/2019 Anna ha redatto un'offerta per la vendita telematica con l'ausilio del *software* del Ministero della Giustizia (modulo "Offerta Telematica") ed ha inviato a mezzo PEC l'offerta in questione all'indirizzo offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, conseguendo le ricevute di accettazione e consegna del relativo invio (cfr. le ricevute di accettazione e consegna generate il 21/10/2019, ore 10:55);
- nella medesima data del 21/10/2019, tuttavia, il sistema di gestione del PVP Giustizia ha trasmesso all'offerente comunicazione di rigetto del pacchetto offerta del seguente tenore: *"l'offerta è stata rifiutata dal sistema e pertanto non sarà inviata al gestore per la partecipazione alla vendita telematica per i seguenti motivi: la firma di sistema apposta al file con formato .p7m risulta non valida o alterata"* (cfr. la comunicazione generata il 21/10/2019, ore 11:00);
- alla data del 22/10/2019 fissata per la deliberazione delle offerte ed all'esito di richiesta formulata in tal senso dalla il professionista delegato ha ritenuto di non poter prendere in considerazione l'offerta in questione in ragione sia della mancata trasmissione della stessa dal sistema PVP Giustizia al gestore della vendita, sia dell'inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 del



D.M. n. 32 del 2015 (in difetto di una situazione di malfunzionamento) (cfr. la prima relazione del professionista delegato del 23/10/2019);

- nella medesima data del 22/10/2019, inoltre, il professionista ha avviato la gara tra gli altri due soggetti le cui offerte sono state trasmesse dal sistema PVP Giustizia al gestore della vendita, gara che si è conclusa alle ore 13:00 del 24/10/2019 con l'aggiudicazione in favore della società Explora Travel S.r.l.s. per il prezzo di euro 250.000,00 (cfr. la seconda relazione del professionista delegato del 25/10/2019).

Ciò posto, Anna ha contestato la determinazione del professionista delegato di non ammettere la propria offerta e, conseguentemente, di non consentirle la partecipazione al procedimento di vendita ed alla gara sull'offerta più alta.

La ricorrente ha premesso di aver formulato correttamente l'offerta per l'acquisto del compendio con le modalità previste per la vendita telematica (in particolare, con la compilazione dell'offerta a mezzo del relativo *software*, la sottoscrizione digitale della stessa e l'invio a mezzo PEC all'indirizzo *ad hoc* del Ministero della Giustizia); ha rilevato, altresì, di aver ricevuto regolari attestazioni circa l'accettazione e la consegna del messaggio PEC di trasmissione dell'offerta in questione; infine, ha dedotto che la mancata trasmissione dell'offerta dal Ministero al gestore della vendita telematica non sarebbe dipesa da causa a lei imputabile e, in ogni caso, non avrebbe avuto incidenza sulla validità dell'offerta e sulla possibilità per il delegato di disporre ugualmente l'ammissione dell'offerente alle operazioni di vendita (anche in via analogica rispetto a quanto previsto – per il caso di malfunzionamento dei sistemi informatici – dall'art. 15 del D.M. n. 32 del 2015).

Sulla scorta di tali rilievi, quindi, la ricorrente ha domandato consentirsi l'ammissione alle operazioni di vendita e, comunque, ha richiesto l'adozione degli opportuni provvedimenti in via consequenziale.

Nel corso del sub-procedimento originato dal ricorso in questione:

- è stata formulata richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al Ministero della Giustizia – D.G.S.I.A. in relazione all'offerta (cfr. il decreto del 25-28/10/2019 e la successiva ordinanza integrativa pronunciata a verbale dell'udienza del 7/1/2020);
- il professionista delegato ha depositato la documentazione complessivamente fornita dalla in merito alla sottoscrizione dell'offerta ed all'invio della stessa al sistema PVP Giustizia e, in particolare, il pacchetto cifrato generato con il modulo *web* di formazione dell'offerta (cfr. la relazione del 13/12/2019 ed il relativo allegato);



- si è costituita, in ogni caso, la società Explora Travel S.r.l.s. (ovverosia, il soggetto nelle more risultato aggiudicatario all'esito della gara sull'offerta più alta), la quale ha dedotto che il rifiuto dell'offerta ad opera del sistema PVP Giustizia sarebbe dipeso, in realtà, dall'invalidità della relativa sottoscrizione digitale, ragion per cui – stante l'inefficacia/inesistenza dell'offerta medesima – il professionista delegato avrebbe correttamente non consentito la partecipazione della alle operazioni di vendita (cfr. la memoria depositata in data 21/1/2020).

§ 2. In punto di qualificazione del ricorso, ritiene questo giudice che esso integri un reclamo ex art. 591-ter c.p.c. avverso l'attività del professionista delegato.

Invero, pur con le inevitabili peculiarità del caso di specie non v'è dubbio che le contestazioni investano le determinazioni operate dal professionista in sede di verifica delle offerte e, segnatamente, la decisione relativa alla mancata ammissione alle operazioni di vendita della

Vero è che tale determinazione è dipesa, a ben vedere, da un'attività imputabile – per così dire “a monte” – non già direttamente al professionista delegato, bensì al sistema del PVP Giustizia, atteso che, come sopra evidenziato, l'offerta è stata rifiutata “automaticamente” e non è stata trasmessa al gestore nel giorno fissato per le operazioni di vendita.

Tuttavia, tale attività ha rappresentato un mero antecedente causale sulla scorta del quale il professionista risulta poi aver operato – per così dire a “valle” – la deliberazione complessiva sulle offerte (per quanto, si ribadisce, inevitabilmente “condizionata” dal rigetto automatico dell'offerta a monte).

§ 3. Venendo quindi al merito del reclamo formulato, l'indubbia “tecnicità” della disciplina di dettaglio della vendita telematica suggerisce di operare, anzitutto, una breve disamina dei profili concernenti le modalità di redazione ed invio dell'offerta.

Al riguardo, al di là della cornice generale prevista a livello di legislazione primaria (che si risolve, in ultima istanza, nella previsione dell'art. 569, quarto comma, c.p.c., la quale, come ben noto, legittima il ricorso alle modalità telematiche della vendita in via alternativa rispetto a quelle analogiche e, nel contempo, impone il rispetto delle regole tecnico-operative richiamate dall'art. 161-ter disp. att. c.p.c.), la concreta regolamentazione è contenuta nel D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, nonché – limitatamente ai meri profili di dettaglio tecnico ed alla gestione dei flussi complessivamente coinvolti – nelle specifiche adottate ai sensi dell'art. 26 del sopra citato D.M. dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia.



Per quanto in questa sede specificamente interessa, la disciplina del D.M. si compendia in un sistema che:

- anzitutto, postula la redazione e la cifratura dell'offerta esclusivamente mediante un *software* realizzato dal Ministero (che viene messo a disposizione degli interessati dal gestore della vendita telematica) (art. 12, comma 3);
- prevede, inoltre, l'invio al Ministero dell'offerta cifrata (generata, per l'appunto, con il predetto *software*) mediante una casella di posta elettronica certificata avente requisiti specifici (art. 12, comma 4) oppure mediante una casella di posta elettronica certificata ordinaria, purché – limitatamente a tale ultima eventualità – l'offerta sia oggetto di sottoscrizione con firma digitale (art. 12, comma 5);
- infine, contempla un'automatica decifratura dell'offerta ad opera del Ministero non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, nonché la trasmissione dell'offerta così decifrata al gestore della vendita per consentire al referente della procedura le relative operazioni (art. 14, commi 2 e 4).

Con riguardo al processo di generazione dell'offerta telematica, dunque, il D.M. n. 32 del 2015 ha operato una scelta di sostanziale “centralizzazione”: il sistema risulta infatti interamente gestito dal Ministero della Giustizia, al quale vengono attribuite una serie di funzioni (segnatamente, la realizzazione e messa a disposizione dei potenziali utenti del *software* per la formulazione delle offerte; la “cifratura” delle offerte così redatte; l'archiviazione e la conservazione delle stesse sino alla data prevista per le operazioni di vendita ed il loro “disvelamento” – sotto forma, per l'appunto, di decifratura – e l'invio al gestore della vendita esclusivamente in tale momento) che finiscono per “conformare” le modalità di svolgimento della vendita telematica, nel senso, cioè, che la vendita non potrà tendenzialmente aver luogo se non sulla scorta di quel complessivo meccanismo.

Sotto il profilo di dettaglio tecnico, poi, la regolamentazione delle specifiche tecniche descrive il funzionamento del software di generazione dell'offerta telematica cifrata (che si sostanzia nel modulo *web* “Offerta Telematica”) e precisa che esso compori, concretamente, la creazione di un file compresso contenente al suo interno: un primo file compresso in formato .zip (a propria volta costituito dal file .xml dell'offerta integrale, dal file .pdf del documento anonimo e, eventualmente, dal file .xml degli allegati); un secondo file contenente le informazioni generate con il sistema di cifratura (e, segnatamente, l'identificativo univoco dell'offerta e la data/ora del tentativo di vendita sotto forma di marca temporale); infine, eventualmente, il file del bollo digitale.

Le specifiche tecniche chiariscono altresì che:

laddove sussista la necessità di sottoscrizione digitale dell'offerta (ciò che si verifica – come sopra evidenziato – nell'ipotesi di invio della stessa a mezzo di posta elettronica



certificata ordinaria), il modulo *web* dell'offerta telematica consente la firma digitale del file .xml della c.d. offerta integrale (ovverosia, si ribadisce, uno dei files contenuti all'interno del complessivo file compresso cifrato);

in ogni caso, il processo di cifratura dell'offerta (operato con un apposito algoritmo) genera una "chiave" che – memorizzata dal Ministero su di una base dati separata – viene utilizzata al momento previsto della decifratura.

§ 4. Il sistema sopra delineato pone, a ben vedere, un primo interrogativo di fondo rilevante per la decisione del caso di specie: se si pone mente al fatto che – come sopra ampiamente evidenziato – la [redacted] ha trasmesso all'indirizzo PEC del Ministero l'offerta redatta con l'ausilio del relativo *software*, occorre domandarsi se sia stata legittima l'esclusione operata in via preventiva dell'offerta in questione ad opera dell'infrastruttura tecnica del PVP Giustizia.

Ritiene questo giudice che la risposta al quesito debba essere negativa.

Al riguardo, non v'è chi non veda come un meccanismo di tal fatta si sostanzi in un vaglio preventivo di ammissibilità: "scartare" l'offerta (sia pur comunicando tale circostanza al soggetto che l'abbia presentata) significa infatti impedire che essa possa essere presa in considerazione dagli organi della procedura (il giudice dell'esecuzione e gli ausiliari di cui si avvalga) e, quindi, escludere direttamente quell'offerta.

Orbene, la disciplina primaria e secondaria della vendita telematica non contempla una tale eventualità.

Anzitutto, giova ricordare come sia l'art. 569, quarto comma, c.p.c., sia l'art. 161-ter disp. att. c.p.c. attribuiscono alla disciplina secondaria il limitato compito di precisare le regole tecnico-operative della vendita: invero, la "delegificazione" così operata appare giustificata in relazione ai profili che – in ragione della tipologia dell'infrastruttura utilizzata (per l'appunto, "telematica") – postulano un adeguamento consequenziale alle peculiarità dello strumento di riferimento.

Per contro, alcuna deroga investe la disciplina (parimenti primaria) del procedimento di vendita e, in particolare, la previsione dell'art. 572, secondo comma, c.p.c., la quale – come ben noto – attribuisce il potere di procedere alla deliberazione sulle offerte al giudice dell'esecuzione (nonché, nel caso di delega delle operazioni di vendita, al professionista nominato dal giudice medesimo: art. 591-bis, terzo comma, n. 3, c.p.c.).

Sotto tale profilo, quindi, l'unico soggetto deputato ad una valutazione di "ammissibilità" dell'offerta resta il giudice od il professionista delegato, ragion per cui non è possibile consentire alcuno "rifiuto" preventivo ed automatico della stessa a cura dell'infrastruttura tecnica del PVP Giustizia.



Nella medesima prospettiva, del resto, si colloca anche la disciplina di rango secondario.

Infatti, anche l'art. 18 del D.M. n. 32 del 2015 stabilisce che la verifica relativa alla "regolarità" delle offerte sia compiuta dal giudice o dal referente della procedura (ovverosia, il professionista delegato): ciò inevitabilmente postula che tutte le offerte siano trasmesse dal sistema del PVP Giustizia al gestore della vendita, atteso che solo in tal modo è possibile eseguire il "controllo" sulle stesse.

§ 5. Le considerazioni che precedono comportano, dunque, che un meccanismo di automatica esclusione dell'offerta ad opera dell'infrastruttura tecnica del PVP Giustizia non appaia in linea con la disciplina normativa primaria e secondaria della vendita telematica.

Il che giustifica, già di per sé, l'accoglimento del reclamo spiegato, atteso che – si ribadisce – la valutazione sulla regolarità dell'offerta non può che essere demandata agli organi della procedura esecutiva.

Ad ogni modo, il tenore delle domande e delle argomentazioni complessivamente formulate dalle parti costituite nell'ambito del presente sub-procedimento ed evidenti ragioni di economia processuale impongono, altresì, di operare direttamente in questa sede la deliberazione sulla regolarità dell'offerta trasmessa dalla _____ ciò anche al fine di poter adottare i necessari provvedimenti consequenziali sul prosieguo da parte del professionista delegato.

A questo proposito, la documentazione acquisita palesa una circostanza peculiare e, cioè, che il rifiuto/rigetto ha avuto luogo non già in ragione della mancanza od invalidità della sottoscrizione digitale del pacchetto dell'offerta, bensì – a ben vedere – perché quel pacchetto è stato firmato (non una, bensì) due volte.

Tale conclusione si ricava dal fatto che:

- da un lato, la _____ ha fornito un documento che consiste nella riproduzione fotografica del controllo di verifica delle firme del file compresso dell'offerta (cfr. l'allegato alla relazione del professionista del 13/12/2019) e tale documento evidenzia come le firme digitali siano in realtà due, posto che risulta aggiunta un'ulteriore firma (della medesima _____ al pacchetto dalla stessa in realtà già sottoscritto all'esito della procedura del modulo web "Offerta Telematica");
- dall'altro lato, la D.G.S.I.A. ha chiarito che il preteso "errore" rilevato dal sistema (e che è alla base dell'esclusione automatica dell'offerta) sarebbe da rinvenirsi nella circostanza per cui – all'esito della generazione del file compresso del pacchetto offerta – l'offerente avrebbe proceduto alla sottoscrizione digitale dello stesso (cfr.



la nota recante la data del 3/2/2020 inserita dalla cancelleria nel fascicolo telematico in data 7/2/2020).

È chiaro allora come non venga in discussione la validità o meno della sottoscrizione digitale, bensì – cosa ben diversa – la pretesa “alterazione” del file dell’offerta in esame.

Tanto opportunamente chiarito, dunque, gli interrogativi che ne discendono sono sostanzialmente i seguenti:

in primo luogo, se una pretesa “alterazione” dell’offerta quale quella rilevante nel caso di specie (conseguente, si ribadisce, alla sottoscrizione del pacchetto offerta compresso) possa legittimare la determinazione di inammissibilità dell’offerta ad opera degli organi della procedura esecutiva;

in secondo luogo e nel caso di risposta negativa al primo quesito, in quali termini l’organo della procedura esecutiva possa verificare il contenuto dell’offerta telematica formulata;

in terzo luogo ed in via ulteriore, quali siano le modalità operative utilizzabili per consentire la partecipazione alle operazioni di vendita del soggetto la cui valida offerta sia stata “rifiutata” dal sistema per le ragioni anzidette.

5.1. Per quanto concerne il primo interrogativo, osserva questo giudice come non possa dubitarsi dell’esigenza che sia assicurata l’integrità dell’offerta telematica, ciò che costituisce, a ben vedere, una conseguenza di quel principio di sicurezza al quale l’art. 161-ter disp. att. c.p.c. impone si conformi la disciplina tecnico-operativa secondaria.

Nondimeno, non sono emerse ragioni per le quali la duplice sottoscrizione digitale del pacchetto offerta incida negativamente sull’integrità dell’offerta medesima.

Invero:

- da un lato, le specifiche tecniche emanate ai sensi dell’art. 26 del D.M. n. 32 del 2015 nulla prevedono esplicitamente in proposito, né le risposte concretamente fornite dalla D.G.S.I.A. chiariscono le ragioni per le quali l’offerta possa dirsi oggettivamente “alterata” in conseguenza della nuova sottoscrizione del relativo file;
- dall’altro lato, non risulta essere stata materialmente impedita la decriptazione dell’offerta medesima a cura del Ministero e la trasmissione della stessa (sebbene all’esito della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c.).

5.2. Per quanto concerne il secondo interrogativo, la soluzione nel caso di specie è ovviamente agevolata dalla decriptazione dell’offerta nelle more intervenuta: il file .xml dell’offerta integrale rende evidente come essa rispetti i requisiti di ammissibilità ex art. 571 c.p.c., essendo stata formulata per un prezzo non inferiore di un quarto al prezzo fissato nell’avviso di vendita e con una cauzione pari al 10% del prezzo così offerto (rispettivamente, euro 181.000,00 ed euro 18.100,00).



Non ignora questo giudice come un controllo circa il contenuto dell'offerta appaia invece maggiormente "complicato" laddove non abbia avuto luogo la preventiva decriptazione dell'offerta, operazione che, per la verità, appare difficilmente compatibile con la tempistica degli esperimenti di vendita, sol che si pensi che essa postula una richiesta del giudice nelle forme dell'art. 213 c.p.c. e la risposta della D.G.S.I.A.: come si è visto, infatti, il processo di redazione dell'offerta genera un file "cifrato", ragion per cui il giudice od il referente della procedura non potrebbero visualizzarne direttamente il contenuto (non potendo "aprire" il file .xml dell'offerta integrale in difetto della relativa chiave di cifratura).

Nondimeno, trattasi di un controllo che – a ben vedere – il D.M. n. 32 del 2015 astrattamente ipotizza come possibile: nell'ipotesi di un malfunzionamento del sistema non programmato, infatti, l'ammissione dell'offerente alle operazioni di vendita non esclude che sia verificata l'ammissibilità dell'offerta, sotto il profilo, in particolare, del rispetto delle condizioni previste dall'art. 571 c.p.c. (cfr. la fattispecie dell'art. 15, comma 2).

Dunque, il controllo sul contenuto dell'offerta ben potrà svolgersi sulla base della documentazione che l'offerente sia complessivamente in grado di fornire, con la conseguenza che il giudice e/o il professionista ben potranno ammettere quel soggetto al prosieguo delle operazioni laddove il contenuto della sua offerta sia ricostruibile con ragionevole e sufficiente certezza.

5.3. Resta l'ultimo interrogativo: come materialmente consentire – all'esito dei controlli sopra indicati – la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente.

Sotto il profilo giuridico, a ben vedere, non sussiste alcun vero e proprio ostacolo, atteso che il giudice ed il professionista delegato restano pur sempre i soggetti che "dirigono" le operazioni di vendita, mentre il c.d. gestore svolge una mera funzione di supporto (nel senso di fornire l'infrastruttura tecnologica per lo svolgimento delle relative operazioni secondo le modalità di cui al D.M. n. 32 del 2015).

Quindi, spetterà al gestore della vendita – all'esito della deliberazione operata dal giudice o dal professionista – assicurare che sia consentita la partecipazione "telematica" dell'offerente.

Del resto, si ribadisce, la situazione non appare diversa da quella espressamente disciplinata dal sopra citato art. 15, comma 2, del D.M. n. 32 del 2015, il cui *modus procedendi* può quindi trovare applicazione (quanto meno in via analogica).

§ 6. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono deve accogliersi il reclamo formulato da Anna con il ricorso del 23/10/2019.



Sulla scorta della prognosi di ammissibilità dell'offerta nei termini sopra evidenziati, quindi, deve disporsi che il professionista delegato consenta la partecipazione anche della
alle operazioni di vendita.

In tale prospettiva, l'accoglimento delle censure formulate dalla ricorrente comporta la necessità di procedere alla riapertura della gara sull'offerta più alta (la quale, come già sottolineato, si è nelle more conclusa con l'aggiudicazione alla società Explora Travel S.r.l.s.).

Ad ogni modo, la circostanza per cui la gara concretamente già posta in essere non sia di per sé invalida (nel senso, cioè, che l'illegittimità è collegata piuttosto alla mancata partecipazione alla stessa anche dell'offerente Anna) induce a disporre – nel quadro dei poteri di direzione spettanti al giudice ed in applicazione del principio di conservazione dell'attività posta in essere – che la rinnovazione abbia luogo muovendo tendenzialmente, quale migliore offerta, da quella formulata all'esito dei rilanci già posti in essere (e, quindi, per l'importo di euro 250.000,00 da parte della società Explora Travel S.r.l.s.).

P.Q.M.

Letto l'art. 591-ter c.p.c.

ACCOGLIE il reclamo formulato con ricorso depositato in data 23/10/2019 e per l'effetto:

DISPONE che il professionista delegato proceda all'ammissione di Anna alle operazioni di vendita ed alla rinnovazione della gara tra gli offerenti nei termini di cui in motivazione.

DISPONE la rimessione degli atti al professionista delegato.

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti della procedura espropriativa (ivi compresa la società esecutata eventualmente con deposito nelle forme ex art. 492, secondo comma, c.p.c.), ai procuratori di parte ricorrente e di parte resistente, nonché al professionista delegato alle operazioni di vendita

Napoli, 06/03/2020

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Valerio Colandrea

